

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

28.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PICCINELLI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Sostituzione degli articoli 79, 80 e 124 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e determinazione delle sanzioni per le infrazioni sulle norme previste dal regolamento CEE n. 543 del 25 marzo 1969 (1717)	401
PRESIDENTE	401, 404, 408 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417 418, 419, 423, 424, 425, 426, 427, 428
ALESSANDRINI	410
CENGARLE, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	404, 408, 411 412, 413, 415, 416, 417, 418 419, 423, 424, 425, 426, 427
CIACCI	409, 410
DAL MASO, <i>Relatore</i>	403, 404, 407, 408, 409 410, 411, 412, 415, 416 417, 418, 423, 426, 427
KORACH	404, 409, 426, 427
MANCINI ANTONIO	409, 411, 412
MARZOTTO CAOTORTA	408, 409, 410 411, 412, 426
POLI	408
SPINELLI	411, 427
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	428

La seduta comincia alle 10,30.

MAROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Sostituzione degli articoli 79, 80 e 124 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e determinazione delle sanzioni per le infrazioni alle norme previste dal regolamento CEE n. 543 del 25 marzo 1969 (1717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sostituzione degli articoli 79, 80 e 124 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e determinazione delle sanzioni per le infrazioni alle norme previste dal regolamento CEE n. 543 del 25 marzo 1969 ».

Come i colleghi ricordano, è ancora aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 79. — *Requisiti per guidare veicoli e condurre animali.* — Chi guida veicoli o con-

duce animali deve essere idoneo per condizioni fisiche e psichiche e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie;

b) anni quattordici per guidare ciclomotori;

c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che non trasportino altre persone oltre al conducente;

d) anni diciotto per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente o di cilindrata oltre i 125 cmc; autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole; carrelli;

e) anni diciotto per guidare autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo a pieno carico non superi 75 quintali;

f) anni diciotto per guidare i veicoli di cui al punto e) il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, superi i 75 quintali purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile;

g) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto f), quando non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente, autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone; macchine operatrici.

A bordo di autoveicoli per i quali è prescritto che vengano adibiti due conducenti, uno di essi deve avere compiuto anni ventuno.

Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

a) gli anni 65 per guidare motocarrozette ed autovetture in servizio da piazza; autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose; macchine operatrici;

b) gli anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.

Chiunque guida veicoli e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è punito, salvo quanto disposto nei suc-

cessivi commi, con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Il minore degli anni diciotto, munito di patente per motoveicoli della categoria A, prevista dal successivo articolo 80, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cmc ovvero motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 5.000 a lire 20.000.

Chiunque avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Coloro che guidano veicoli per i quali è prescritto che vengano adibiti due conducenti, senza che almeno uno di essi abbia compiuto anni ventuno, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 10.000 a lire 50.000 ».

Il relatore, onorevole Dal Maso, a nome del gruppo di lavoro, ha proposto i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la lettera d) con la seguente: « d) anni 18 per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata oltre i 125 cmc e non superiore a 350 cmc; autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo non superiore a 130 CV/tonn., e con velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, non superiore a chilometri all'ora 180; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole, carrelli, macchine operatrici »;

Al primo comma, sostituire la lettera g) con la seguente: « g) anni 21 per guidare: motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc; autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 CV/tonn., e con velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora; i veicoli di cui alla lettera f) quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, auto-

carri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone »;

Sostituire la lettera a) del terzo comma con la seguente: « a) anni 65 per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza; motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc; le autovetture e gli autoveicoli di cui al primo comma, lettera g); autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali; autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, macchine operatrici »;

Sostituire il quarto comma con i seguenti: Chiunque guida veicoli e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è punito, salvo quanto disposto nei successivi commi, con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000.

Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al primo comma, lettera g), è punito con l'arresto fino ad un mese e con la ammenda da lire 15.000 a lire 50.000 »;

Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente: « Il minore degli anni ventuno e colui che ha superato gli anni 65 che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a lire 50.000 »;

Sostituire il sesto comma con il seguente: « Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000 se trattasi di veicoli, e con l'arresto fino a 15 giorni o con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 se trattasi di animali ».

Il relatore, onorevole Dal Maso, ha infine presentato, sempre a nome del gruppo di lavoro, i seguenti emendamenti agli emendamenti suddetti:

Al primo comma, lettera d), dopo le parole: « 130 CV/tonn. », *sostituire le parole:* « e con » *con le altre:* « purché non sviluppi una »;

Al primo comma, lettera d), dopo la parola: « potenza massima », *sopprimere la parola:* « non »;

Al primo comma, lettera g), dopo le parole: « 130 CV/tonn. », *sostituire le parole:* « e con » *con le altre:* « o che comunque sviluppino una ».

DAL MASO, *Relatore.* Il testo predisposto dal gruppo di lavoro modifica il primo comma, lettera d) dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, stabilendo l'età minima di diciotto anni per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc e non superiore a 350 cmc, per i quali ultimi è invece richiesta l'età di ventuno anni.

Viene modificato anche il primo comma, lettera g), dell'articolo 79 prevedendo che, per guidare motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc, occorrono ventuno anni, come anche per guidare le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 CV/tonn. o che comunque sviluppino (questo è il mio emendamento) una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora. Si tratta dei cosiddetti holidi, che vanno a velocità particolarmente elevate, per cui il gruppo di lavoro ha ritenuto di elevare l'età e di stabilire dei requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali; ma su questi ultimi ci soffermeremo quando esamineremo le modifiche proposte agli articoli 80 e 81.

Il terzo comma dell'articolo 79, così come è stato modificato dal gruppo di lavoro, stabilisce che non si debbano aver superati i 65 anni di età per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza (il testo è identico a quello del disegno di legge), motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc, le autovetture e gli autoveicoli di cui al primo comma lettera g), e cioè le autovetture sportive (queste sono le modifiche introdotte dal gruppo di lavoro). In definitiva, chi ha compiuto 65 anni non può guidare le motociclette di cilindrata superiore a 350 cmc e le autovetture sportive.

Il quarto comma dell'articolo 79, nel testo proposto dal gruppo di lavoro, stabilisce alcune sanzioni anche per chi guida le autovetture sportive — sanzioni più pesanti di quelle previste per chi guida altri tipi di veicoli — senza trovarsi nelle condizioni richieste dall'articolo 1: costui è punito con l'arresto e con l'ammenda, mentre chi guida veicoli di altra categoria è punito con l'arresto o con l'ammenda.

Il gruppo di lavoro ha poi proposto di inserire nell'articolo 1 del disegno di legge un

comma 5-bis, che stabilisce una sanzione per il minore degli anni ventuno e per colui che ha superato gli anni 65 che guidano motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc.

Al sesto comma, il gruppo di lavoro ha infine proposto di distinguere fra colui che incautamente affida veicoli e colui che affida animali, prevedendo una sanzione inferiore per quest'ultimo caso.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Governo accetta gli emendamenti presentati dal relatore a nome del gruppo di lavoro.

KORACH. Desidero avere un chiarimento in merito alla guida delle macchine sportive e cioè: è necessario che siano presenti tutti e due i requisiti (quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 CV/tonn., e velocità superiore a 180 chilometri all'ora)? O basta uno solo di tali requisiti?

DAL MASO, *Relatore*. La questione è stata discussa e si è stabilito di richiedere tutti e due i requisiti, perché si potrebbe avere la velocità ma non il rapporto peso-potenza.

PRESIDENTE. Il gruppo di lavoro ha esaminato questo problema, perché il testo originario indicava o 130 CV/tonn. o una velocità superiore ai 180 chilometri all'ora. Esso ha concluso unanimemente che non era possibile lasciare la formula alternativa, dato che la norma poteva essere elusa facilmente apportando, ad esempio, una piccola correzione al carburatore. Solo con la contemporanea presenza dei due requisiti si può avere la certezza di una efficace applicazione della norma.

Pongo in votazione il primo emendamento Dal Maso all'emendamento proposto dal gruppo di lavoro al primo comma, lettera *d*), dell'articolo 1 del disegno di legge.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo subemendamento Dal Maso all'emendamento proposto dal gruppo di lavoro al primo comma, lettera *d*) dell'articolo 1 del disegno di legge.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore a nome del gruppo di lavoro al primo comma, lettera *d*) dell'articolo 1 del

disegno di legge, nel testo modificato dai subemendamenti testé approvati.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Dal Maso all'emendamento proposto dal gruppo di lavoro al primo comma, lettera *g*), dell'articolo 1 del disegno di legge.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore a nome del gruppo di lavoro al primo comma, lettera *g*), dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore a nome del gruppo di lavoro alla lettera *a*) del terzo comma dell'articolo 1 del disegno di legge.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del quarto comma dell'articolo 1, proposto dal relatore a nome del gruppo di lavoro.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al quinto comma dell'articolo 1, proposto dal relatore a nome del gruppo di lavoro.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del sesto comma dell'articolo 1, proposto dal relatore a nome del gruppo di lavoro.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge nel testo modificato dagli emendamenti approvati, che risulta del seguente tenore:

« L'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

” ART. 79. — *Requisiti per guidare veicoli e condurre animali*. — Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per condizioni fisiche e psichiche e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da

tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie;

b) anni quattordici per guidare ciclomotori;

c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che non trasportino altre persone oltre al conducente;

d) anni 18 per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata oltre i 125 cmc e non superiore a 350 cmc; autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo non superiore a 130 CV/tonn., purché non sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchie agricole, carrelli, macchine operatrici;

e) anni diciotto per guidare autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo a pieno carico non superi 75 quintali;

f) anni diciotto per guidare i veicoli di cui al punto e) il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, superi i 75 quintali purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile;

g) anni 21 per guidare: motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc; autovetture e autoveicoli da trasporto promiscuo di persone e cose, aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 CV/tonn., o che comunque sviluppino una velocità calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora; i veicoli di cui alla lettera f) quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozze ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, abili al trasporto di persone.

A bordo di autoveicoli per i quali è prescritto che vengano adibiti due conducenti, uno di essi deve avere compiuto anni ventuno.

Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

a) anni 65 per guidare motocarrozze ed autovetture in servizio da piazza; moto-

veicoli di cilindrata superiore a 350 cmc; le autovetture e gli autoveicoli di cui al primo comma, lettera g); autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali; autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, macchine operatrici;

b) anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.

Chiunque guida veicoli e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è punito, salvo quanto disposto nei successivi commi, con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000.

Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al primo comma, lettera g), è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000.

Il minore degli anni diciotto, munito di patente per motoveicoli della categoria A, prevista dal successivo articolo 80, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cmc ovvero motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 5.000 a lire 20.000.

Il minore degli anni 21 e colui che ha superato gli anni 65 che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a lire 50.000.

Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000 se trattasi di veicoli, e con l'arresto fino a 15 giorni o con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 se trattasi di animali.

«Coloro che guidano veicoli per i quali è prescritto che vengano adibiti due conducenti, senza che almeno uno di essi abbia compiuto anni ventuno, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 10.000 a lire 50.000 » ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

L'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 80. — *Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di autoveicoli e motoveicoli.* — Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente.

La patente può abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli:

A) motoveicoli di peso a vuoto fino a 4 quintali;

B) motoveicoli di peso a vuoto superiore a 4 quintali; autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non sia leggero ma che non ecceda il peso a vuoto del veicolo trainante e purché il totale dei pesi complessivi a pieno carico dei due veicoli non superi 35 quintali;

C) autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero;

D) autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C o D per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra fra quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autosnodati purché il conducente sia già abilitato per autoveicoli appartenenti rispettivamente alle categorie C o D;

F) motoveicoli, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, esclusi quelli abilitati al trasporto di merci pericolose, di particolari tipi e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile adattati per mutilati e minorati fisici in relazione alla loro infermità.

I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 7,5 quintali.

I mutilati e minorati fisici per i quali è necessario prescrivere adattamenti dei veicoli possono ottenere soltanto la patente per motoveicoli ed autoveicoli della categoria F;

qualora però non sia necessario prescrivere adattamenti, possono ottenere, sempre quali mutilati o minorati fisici, la patente per motoveicoli ed autoveicoli della categoria A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli della categoria B.

La validità della patente può essere estesa da ogni prefettura, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diverse.

I titolari di patente di categoria A, B, C, per guidare motocarrozette o autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente, i titolari di patente di categoria C e C-E di età inferiore agli anni 21, per guidare autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui al comma primo lettera f) dell'articolo 79; i titolari di patente di categoria D e D-E per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari debbono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile. Tale certificato non può essere rilasciato ai mutilati e ai minorati fisici.

Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione a quanto disposto nel regolamento CEE n. 543/69, saranno stabiliti i requisiti, le modalità e i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di abilitazione professionale.

Il titolare di patente di guida deve, nel termine di trenta giorni, comunicare alla prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune esibendo la patente per farvi annotare il mutamento.

Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, è punito con l'arresto da

tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

La pena di cui al precedente comma è ridotta di un terzo per chi guida motoveicoli della categoria A.

Il titolare di patente di guida che omette di comunicare il trasferimento di residenza o il cambio di abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 4.000 a lire 10.000.

La patente è ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione, è inviata alla prefettura nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza ed è restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa ».

Il relatore, a nome del gruppo di lavoro, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , rispettivamente da 6 e da 12 mesi »;

Dopo il sesto comma, aggiungere i seguenti:

« Sono abilitati a guidare autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo da . . . CV/tonn. fino a 130 CV/tonn. e una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, da . . . chilometri all'ora a 180 chilometri all'ora i titolari di patente di categoria B, che l'abbiano conseguita da almeno 12 mesi. Sono abilitati a guidare autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 CV/tonn. e una velocità calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima superiore a 180 chilometri all'ora, i titolari di patente di categoria C, che l'abbiano conseguita da almeno 6 mesi e di categoria D, che abbiano i prescritti requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento.

Con decreto del ministro dei trasporti e dell'aviazione civile sono stabilite le modalità per l'accertamento di tali requisiti e per l'individuazione delle autovetture di cui al comma precedente ».

Dopo il dodicesimo comma, aggiungere i seguenti:

« Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole i prescritti esami di cui al

successivo articolo 85, guida senza essere munito della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 4.000 a lire 10.000.

Chiunque, munito di patente di guida o di permesso internazionale rilasciato da uno Stato estero, abbia stabilita la propria residenza in Italia è soggetto, se non abbia ottenuto una delle patenti previste dal presente articolo, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a lire 40.000 ».

Debbo far presente all'onorevole relatore che il testo dell'emendamento aggiuntivo al sesto comma deve essere completato nelle parti in cui appaiono i puntini di sospensione, altrimenti esso non potrà essere posto in votazione.

DAL MASO, *Relatore*. L'articolo 2 modifica l'attuale articolo 80 del codice della strada. Ieri sera il gruppo di lavoro aveva prospettato l'opportunità di introdurre una diversa regolamentazione per quanto riguarda le patenti anche per la guida di motoveicoli, introducendone vari tipi a seconda del tipo di motoveicolo. Mi corre però l'obbligo di far presente che una siffatta casistica si porrebbe in contrasto con le convenzioni di Ginevra e di Vienna, dato che le nostre patenti non troverebbero più una corrispondenza con quelle di altri paesi europei. Per fare un esempio, per il conseguimento della patente della categoria B è necessaria una prova pratica e se dovessimo modificare la relativa regolamentazione, si dovrebbe mutare tutto il sistema attualmente in vigore.

Dovremmo, pertanto, mantenere la patente di categoria A per la guida di motoveicoli fino a 4 quintali di peso, così come è previsto nel testo originale dell'articolo 2 del disegno di legge.

Rimarrebbe così fermo il secondo comma di tale articolo, mentre il successivo quinto comma verrebbe modificato nel senso di aggiungervi, in fine, le parole: « rispettivamente da 6 e da 12 mesi ».

In altre parole, per conseguire le patenti delle categorie C e D debbono trascorrere, rispettivamente, 6 e 12 mesi dopo il conseguimento della patente di categoria B, in modo che si possa raggiungere una maggiore esperienza di guida.

Vi è poi l'emendamento aggiuntivo al sesto comma. Ieri sera, in sede di gruppo di lavoro, si erano previsti tre gradi di patente per poter guidare altrettante, corrispondenti

categorie di autoveicoli, stabilendo determinati requisiti per le tre gradualità. Il Ministero ritiene però che questa suddivisione in più categorie provocherebbe un notevole disagio, in quanto i tutori dell'ordine e gli uffici stessi dovrebbero sobbarcarsi una rilevante mole di lavoro. Proprio per questo motivo il Governo ha preannunciato la presentazione di un suo emendamento con il quale i titolari di patente di categoria B e C potranno guidare i cosiddetti bolidi solo dopo un certo periodo dal conseguimento della patente.

PRESIDENTE. L'onorevole Poli ha presentato il seguente emendamento:

Al primo, sesto, nono e quattordicesimo comma, sostituire la parola: « Prefettura », con le parole: « Ufficio provinciale della MCTC ».

DAL MASO, Relatore. Ieri sera durante la riunione del gruppo di lavoro abbiamo esaminato la possibilità di modificare l'articolo 80 al nono comma. Esso riguarda i titolari di patenti di guida, che dispongono di un termine di 30 giorni per comunicare alla Prefettura il trasferimento ad altra residenza. Si era ravvisata l'opportunità che questa comunicazione potesse avvenire a mezzo di lettera raccomandata, alla quale la prefettura doveva rispondere con una dichiarazione di presa d'atto, autorizzando il titolare della patente ad apportare la modifica della via e della residenza. Prima di tutto va detto che per attuare questa modifica avremmo dovuto sentire il parere della Commissione interni. Le patenti sono infatti un'autorizzazione di pubblica sicurezza, in quanto servono anche come documento di riconoscimento e quindi non è possibile manometterle in alcun modo. In secondo luogo avremmo dovuto prevedere che il titolare della patente che ha segnalato con raccomandata il cambiamento di residenza, portasse con sé la presa d'atto della prefettura. Il tutto diventava talmente complicato che abbiamo preferito soprassedere a questa modifica. Del resto, nelle grandi città la trasmissione avviene di fatto con lettera raccomandata. L'emendamento dell'onorevole Poli è allo studio da parte della commissione interministeriale che si occupa della revisione del codice della strada, per cui può darsi che da qui a qualche mese venga modificato tutto il sistema di controlli delle prefetture e non sarebbe quindi giusto anticipare i termini di un discorso che può darsi non verrà proseguito nel prossimo futuro.

POLI. Ritiro l'emendamento proprio in considerazione del fatto che è allo studio una revisione organica di tutta la materia per quel che riguarda l'intervento delle prefetture nel rilascio delle patenti. Riconosco che intanto si potrebbe raggiungere questo obiettivo con una modifica del testo del disegno di legge in esame, tuttavia è indispensabile che la materia sia impostata razionalmente ed è necessario per questo presentare un provvedimento *ad hoc* e non procedere con interventi marginali, come quello rappresentato dal mio emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:

« Sono abilitati a guidare autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 CV/tonn. e una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora i titolari di patente di categoria B che l'abbiano conseguita da almeno due anni e di patente di categoria C che l'abbiano conseguita da almeno un anno ed abbiano i prescritti requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento ».

CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Questo emendamento intende ovviare proprio a quelle difficoltà, cui ha fatto cenno il relatore, che sorgerebbero se approvassimo l'emendamento proposto dal gruppo di lavoro.

MARZOTTO CAOTORTA. Ma nell'emendamento del Governo è prevista una categoria unica.

DAL MASO, Relatore. Non anche quella intermedia.

MARZOTTO CAOTORTA. Inoltre sarebbe opportuno stabilire i requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali anche per coloro che guidano le motociclette da 500 a 750 cmc, che raggiungono velocità molto elevate.

DAL MASO, Relatore. Dobbiamo anche specificare il tipo di patente che si richiede per la guida di tali motociclette; è chiaro infatti che se prevediamo per tutte la patente di categoria A, non risolveremo il problema.

MARZOTTO CAOTORTA. Ma questo tipo di patente non fa distinzione a seconda della velocità che possono raggiungere.

DAL MASO, *Relatore*. Bisognerebbe modificare tale tipo di patente in questo senso, ma così facendo ci porremmo in contrasto con la convenzione di Ginevra, confermata da quella di Vienna, la quale stabilisce che con la patente di categoria A si possono guidare motoveicoli di peso fino a quattro quintali. L'articolo 98 del codice della strada, che non modifichiamo, richiama inoltre gli accordi internazionali in materia.

KORACH. Se stabilissimo norme meno restrittive, allora la nostra patente non avrebbe validità all'estero; viceversa, nel caso che introducessimo norme più restrittive, la nostra patente continuerebbe ad avere piena validità all'estero. Se, ad esempio, richiedessimo il possesso della patente di categoria C per guidare motoveicoli di 750 cmc, mentre all'estero li si può condurre con quella di categoria A, nessuno potrebbe rimproverare al nostro paese di aver introdotto una disciplina più severa.

MARZOTTO CAOTORTA. Ma uno straniero munito di patente di categoria A può ben circolare in Italia.

KORACH. Ciò accade già per la guida delle vetture sportive.

PRESIDENTE. Vi sono due questioni. Una riguarda la velocità e l'altra le categorie intermedie. Mentre vi potrebbe essere qualche preoccupazione per un'eventuale violazione della normativa CEE nel caso in cui modificassimo la normativa nazionale sulla patente, nulla vieta però che la norma tendente a stabilire determinati requisiti possa essere estesa ad altre categorie.

Il gruppo di lavoro aveva pensato di inserire una categoria intermedia proprio per non arrivare all'assurdo di fare guidare una macchina di una certa potenza dopo due anni dal conseguimento della patente. Infatti, il problema non riguarda le macchine sportive, ma i cosiddetti bolidi, che costituiscono un pericolo sia per gli utenti della strada sia per i pedoni, quando sono guidate da diciottenni che hanno appena conseguito la patente o da cinquantenni. Per guidare questi bolidi, infatti, occorre molta esperienza e proprio per

questo motivo il gruppo di lavoro aveva stabilito i requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali.

DAL MASO, *Relatore*. Secondo questa impostazione, i titolari di patente di categoria B, se volessero guidare i cosiddetti bolidi, sarebbero costretti a conseguire una patente di categoria C o D.

PRESIDENTE. Stabilendo un lasso maggiore di tempo per guidare queste potenti autovetture, non si costringono certo gli automobilisti a conseguire una seconda patente. L'emendamento del Governo sopprime la categoria intermedia proposta dal gruppo di lavoro e stabilisce che i titolari di patente di categoria B possono guidare le macchine sportive dopo due anni dal conseguimento della patente, mentre il testo predisposto dal gruppo di lavoro prevedeva, tra l'altro, la patente di categoria C e il termine di sei mesi dal suo conseguimento.

MARZOTTO CAOTORTA. Senza contare i prescritti requisiti psicofisici, psicotecnici e attitudinali.

CIACCI. A me sembra che l'emendamento del Governo sia da prendere nella dovuta considerazione. D'altra parte, le preoccupazioni, manifestate circa la guida dei veicoli che sviluppano notevoli velocità, pur non essendo di tipo sportivo, potrebbero essere fugate abbassando eventualmente il limite di velocità. Ritengo comunque giusta la proposta del Governo di allungare il periodo, a seconda del tipo di patente, a due e ad un anno. Forse si potrebbe anche abbassare un po' il limite di velocità previsto dall'emendamento governativo.

MANCINI ANTONIO. Ma bisognerebbe trasformare le macchine.

MARZOTTO CAOTORTA. A me sembra che l'emendamento del Governo sia da accogliere perché semplifica i termini del problema. Accoglierei anche la proposta del collega Ciacci, di abbassare i due limiti di potenza e di velocità, portandola, magari, a 120 CV/tonn. e a 170 chilometri all'ora. Vorrei poi aggiungere, in merito all'emendamento proposto dal Governo, una ulteriore considerazione, che si riferisce ai motocicli.

Occorrerebbe cioè modificare la lettera a) del secondo comma dell'articolo 2, o integrare a tal fine l'emendamento del Governo, aggiun-

gendo all'indicazione dei motoveicoli di peso a vuoto fino a 4 quintali il riferimento ai limiti di potenza e di velocità.

DAL MASO, *Relatore*. Per i motoveicoli non si possono indicare contemporaneamente la potenza e il peso. Semmai si potrebbe precisare che per guidare motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc occorre avere conseguito da almeno due anni la patente di categoria A e possedere determinati requisiti.

Vi è da aggiungere poi che per conseguire la patente di categoria B occorre aver superato l'esame teorico e pratico, mentre oggi non è prevista la prova pratica per ottenere la patente di guida delle motociclette.

KORACH. Ma per la guida delle motociclette di peso a vuoto superiore a 4 quintali è a tutt'oggi richiesta la patente di categoria B.

DAL MASO, *Relatore*. Non esistono motociclette che pesano più di 4 quintali.

MARZOTTO CAOTORTA. Chi lo ha detto? Se la legge parla di motoveicoli di peso a vuoto superiore a 4 quintali, si presume che ve ne siano in circolazione.

CIACCI. Il termine « motoveicolo » è diverso dal termine « motocicletta ».

PRESIDENTE. Si potrebbe conseguire lo stesso risultato senza bisogno di modificare la normativa sulle patenti, stabilendo che, per guidare motoveicoli di 350 cmc di cilindrata, occorre aver conseguito la patente da almeno un anno e possedere i necessari requisiti psicofisici, eccetera.

MARZOTTO CAOTORTA. Sono d'accordo, però ritengo che la cilindrata di 350 cmc sia troppo bassa; io proporrei di elevarla a 500 centimetri cubici.

PRESIDENTE. Per avere i due termini di paragone per quanto riguarda gli autoveicoli si potrebbero indicare la cilindrata e la velocità massima.

DAL MASO, *Relatore*. Ma i tecnici hanno affermato che ciò non è possibile.

MANCINI ANTONIO. La potenza e la velocità sono due elementi ricavabili dalla lettura del libretto di circolazione, mentre la cilindrata non ha alcun significato.

KORACH. Non sono convinto che la cilindrata non abbia importanza. Qui il problema riguarda soprattutto il traffico urbano e il comportamento del guidatore. A volte la potenza assoluta non basta perché, ad esempio, con motociclette di 125 cmc sono conseguibili alte velocità con modeste accelerazioni. Poiché mi sembra difficile stabilire il requisito della potenza per le moto, quello della cilindrata costituisce un tentativo di limitazione abbastanza accettabile.

CIACCI. Si possono stabilire entrambi i limiti. In merito al fenomeno, molto diffuso, delle moto truccate, la polizia stradale può controllare la velocità che sviluppa il motociclo, indipendentemente da quanto ha stabilito la casa costruttrice.

PRESIDENTE. In effetti, prevedere entrambe le caratteristiche darebbe una maggiore garanzia.

ALESSANDRINI. Vorrei sapere dal relatore se queste prescrizioni sono quelle previste nell'ambito della CEE e se sono aderenti a quelle degli altri paesi. Non capisco perché gli italiani non debbano avere la capacità fisica, psicofisica e psicotecnica di guida come gli altri cittadini europei.

DAL MASO, *Relatore*. Le altre nazioni non hanno inserito norme limitative in questo senso; in Inghilterra vi è un contrassegno che indica gli autoveicoli condotti da principianti. Non è detto, però, che se gli altri paesi non hanno adottato siffatte norme, anche il nostro debba comportarsi allo stesso modo. Innanzitutto la circolazione nel nostro paese è più massiccia che non negli altri, forse perché vi è carenza di servizi pubblici ed altro e pertanto il numero di incidenti e di decessi è superiore che altrove. Questi sono gli elementi che ci spingono ad usare una particolare attenzione nel momento in cui possiamo intervenire in questo settore.

MARZOTTO CAOTORTA. Per ciò che riguarda i motoveicoli, all'emendamento del Governo potrebbe essere aggiunto un comma, così formulato: « Sono abilitati a guidare motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc o che sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 150 chilometri all'ora i titolari di patente di categoria A che l'abbiano conseguita da almeno sei mesi ed abbiano i prescritti requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento ».

PRESIDENTE. Occorrerebbe però usare la espressione: « e che sviluppino », perché basterebbe dotare il veicolo di dispositivi *ad hoc*, venduti a parte per poche lire — così come avviene per i ciclomotori — capaci di aumentare la velocità, anche se ufficialmente esso non raggiunge i 150 chilometri all'ora. È vero che, come ha affermato l'onorevole Ciacci, vi è la possibilità di controllare la velocità, ma prevedere entrambi i requisiti darebbe una maggiore garanzia.

MARZOTTO CAOTORTA. Ma non sarebbe sufficiente fissare la sola cilindrata, perché i motoveicoli di 125 cmc possono raggiungere una velocità di 160 chilometri all'ora.

DAL MASO, Relatore. Proprio per questo motivo occorre fissare sia la cilindrata sia la velocità.

MARZOTTO CAOTORTA. A mio avviso è sufficiente stabilire uno dei due requisiti, e cioè la velocità o la cilindrata, in quanto, se i motoveicoli hanno una cilindrata molto elevata, presumo che anche la velocità sarà altrettanto elevata. I requisiti non devono essere stabiliti congiunti, altrimenti, se ne mancasse uno, il titolare della patente sfuggirebbe all'applicazione di questa norma. In ogni caso l'emendamento del Governo dovrebbe essere formulato in modo diverso, perché fa riferimento ad entrambi i requisiti per le vetture, considerandoli congiuntamente, mentre noi li vogliamo disgiunti.

DAL MASO, Relatore. Non sono d'accordo.

CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Vi è maggiore garanzia se stabiliamo che i due requisiti della velocità e della cilindrata debbono sussistere congiuntamente.

DAL MASO, Relatore. Potrebbe essere impiegata una lega leggera per diminuire il quoziente fra potenza e peso, pur mantenendo la stessa velocità.

MANCINI ANTONIO. La velocità è un dato significativo, mentre la cilindrata è un elemento completamente irrilevante.

SPINELLI. Secondo me il discorso da fare è questo: noi diciamo che coloro i quali sono in possesso di un certo tipo di patente e che l'abbiano conseguita da un determinato periodo di tempo possono guidare automezzi

aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 CV/tonn. e, comunque, una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri orari. Se nella formulazione dell'emendamento noi mantenessimo la congiunzione « e », la norma potrebbe essere interpretata nel senso che se un'autovettura raggiunge i 180 chilometri orari pur non avendo le caratteristiche di potenza prima indicate, potrebbe essere guidata tranquillamente da tutti coloro che hanno quella determinata anzianità di patente.

Per tale ragione io sono d'accordo sulla proposta di sostituire la congiunzione « e » con la disgiuntiva « o » nel testo dell'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. La preoccupazione del gruppo di lavoro è quella di impedire che si possano guidare vetture che, pur avendo la potenza di 130 cavalli, non sviluppino una velocità superiore ai 180 chilometri all'ora. Una limitazione del carburatore, infatti, può impedire di superare tale velocità, però la norma potrebbe essere facilmente violata successivamente alla omologazione. Il gruppo di lavoro, quindi, ha ritenuto che dovessero considerarsi vetture sportive sia quelle con un motore di più di 130 cavalli di potenza, a prescindere dalla velocità, sia quelle che, a prescindere dal numero dei cavalli di potenza, possano sviluppare più di 180 chilometri all'ora di velocità.

MARZOTTO CAOTORTA. Il punto è questo: noi dobbiamo richiedere un particolare esame per evitare che tutti, indiscriminatamente, possano guidare autovetture troppo potenti e troppo veloci. Noi vogliamo che a questo esame particolare vengano sottoposti sia coloro che debbono guidare macchine molto potenti, sia coloro che debbono guidare macchine che sviluppano una velocità eccessiva, anche se non sono molto potenti. Vogliamo inoltre che basti la presenza di uno solo di questi due requisiti: o la potenza, o la velocità.

Il punto su cui non siamo d'accordo è nella formulazione da usare: limite di potenza « e » di velocità, o limite di potenza « o » velocità.

Ritengo comunque valido il suggerimento dell'onorevole Spinelli di modificare l'emendamento del Governo nel senso di sostituire alle parole: « o una velocità, ecc. » le altre: « o che comunque sviluppino una velocità, ecc. ».

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

PRESIDENTE. Nell'emendamento preannunciato dall'onorevole Marzotto Caotorta, invece di prevedere sei mesi, potremmo stabilirne dodici.

MARZOTTO CAOTORTA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Marzotto Caotorta ha presentato i seguenti emendamenti all'emendamento del Governo:

Dopo le parole: « 130 CV/tonn. », sostituire la parola « e » con le altre: « o che comunque sviluppino »;

Aggiungere il seguente comma:

« Sono abilitati a guidare motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc o che comunque sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 150 chilometri all'ora, i titolari di patente di categoria A che l'abbiano conseguita da almeno dodici mesi ed abbiano i prescritti requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento ».

DAL MASO, Relatore. A nome del gruppo di lavoro, dichiaro di ritirare l'emendamento aggiuntivo al sesto comma del disegno di legge, aderendo agli emendamenti del Governo e dell'onorevole Marzotto Caotorta.

CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Accetto entrambi gli emendamenti.

MARZOTTO CAOTORTA. Nell'emendamento del Governo, che nell'insieme approvo, laddove è scritto: « ... patente di categoria C che l'abbiano conseguita da almeno un anno ed abbiano i prescritti requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento », sarebbe forse necessario aggiungere che sulla patente dovrà essere apposta la indicazione che si è sostenuto l'esame per la verifica di questi requisiti.

DAL MASO, Relatore. Si tratta di una formalità. È evidente che si dovrà indicare in qualche modo, con un'imbrio o altro, il possesso di questi requisiti.

CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Questo problema verrà affrontato in sede regolamentare.

MARZOTTO CAOTORTA. Rivolgo una raccomandazione in tal senso al Governo.

PRESIDENTE. All'emendamento del Governo e al relativo subemendamento dell'onorevole Marzotto Caotorta sono stati preannunciati altri due subemendamenti: uno dell'onorevole Antonio Mancini, con cui si propone di sostituire la cilindrata con la potenza, l'altro del gruppo di lavoro, tendente a ridurre i valori di 130 CV/tonn. e di 180 chilometri orari. Tali emendamenti debbono però essere debitamente formulati per iscritto e trasmessi alla Presidenza della Commissione.

MANCINI ANTONIO. Io continuo a ritenere che l'indicazione della cilindrata per i motoveicoli non significhi nulla. Suggestirei pertanto di sostituire il riferimento alla cilindrata con quello alla potenza.

CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Ma la velocità è uno degli elementi più importanti.

MANCINI ANTONIO. Tuttavia, il rapporto tra potenza e peso sarebbe il dato più indicativo e razionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Marzotto Caotorta all'emendamento aggiuntivo del Governo, accettato dallo stesso Governo e dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Marzotto Caotorta all'emendamento del Governo, accettato dallo stesso Governo e dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Governo, accettato dal relatore, nel testo modificato dai subemendamenti testé approvati.

(È approvato).

Il relatore, a nome del gruppo di lavoro, ha presentato i seguenti altri emendamenti:

Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:

« Con decreto del ministro dei trasporti e dell'aviazione civile sono stabilite le modalità per l'accertamento di tali requisiti e per la individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli di cui al comma precedente ».

Dopo il dodicesimo comma, aggiungere il seguente:

« Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole i prescritti esami di cui al successivo articolo 85, guida senza essere munito della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 4.000 a lire 10.000.

Chiunque, munito di patente di guida o di permesso internazionale rilasciato da uno Stato estero, abbia stabilita la propria residenza in Italia è soggetto, se non abbia ottenuto una delle patenti previste dal presente articolo, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a lire 40.000 ».

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Accetto questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del gruppo di lavoro al sesto comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo emendamento aggiuntivo del gruppo di lavoro al dodicesimo comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento aggiuntivo del gruppo di lavoro al dodicesimo comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 del disegno di legge nel testo modificato dagli emendamenti approvati, che risulta del seguente tenore:

« L'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

” ART. 80. — *Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di autoveicoli e motoveicoli.* — Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura, nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente.

La patente può abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli:

A) motoveicoli di peso a vuoto fino a 4 quintali;

B) motoveicoli di peso a vuoto superiore a 4 quintali; autovetture, autoveicoli per

trasporto promiscuo, autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non sia leggero ma che non ecceda il peso a vuoto del veicolo trainante e purché il totale dei pesi complessivi a pieno carico dei due veicoli non superi 35 quintali;

C) autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero;

D) autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C o D per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra fra quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autosnornati purché il conducente sia già abilitato per autoveicoli appartenenti rispettivamente alle categorie C o D;

F) motoveicoli, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e case, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, esclusi quelli abilitati al trasporto di merci pericolose, di particolari tipi e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile adattati per mutilati e minorati fisici in relazione alla loro infermità.

I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 7,5 quintali.

I mutilati e minorati fisici per i quali è necessario prescrivere adattamenti dei veicoli possono ottenere soltanto la patente per motoveicoli ed autoveicoli della categoria F; qualora però non sia necessario prescrivere adattamenti, possono ottenere, sempre quali mutilati o minorati fisici, la patente per motoveicoli ed autoveicoli della categoria A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli della categoria B, rispettivamente da 6 a da 12 mesi.

La validità della patente può essere estesa da ogni prefettura, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diverse.

Sono abilitati a guidare motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc o che comunque sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 150 chilometri all'ora, i titolari di patente di categoria A, che l'abbiano conseguita da almeno 12 mesi ed abbiano i prescritti requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento. Sono abilitati a guidare autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 CV/tonn., o che comunque sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora, i titolari di patente di categoria B che l'abbiano conseguita da almeno due anni e di patente di categoria C che l'abbiano conseguita da almeno un anno ed abbiano i prescritti requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento.

Con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile sono stabilite le modalità per l'accertamento di tali requisiti e per la individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli di cui al comma precedente.

I titolari di patente di categoria A, B, C, per guidare motocarrozzette o autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente, i titolari di patente di categoria C e C-E di età inferiore agli anni 21, per guidare autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui al comma primo lettera f) dell'articolo 79; i titolari di patente di categoria D e D-E per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari debbono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile. Tale certificato non può essere rilasciato ai mutilutti e ai minorati fisici.

Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione a quanto disposto nel regolamento CEE n. 543/69, saranno stabiliti i requisiti, le modalità e i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di abilitazione professionale.

Il titolare di patente di guida deve, nel termine di trenta giorni, comunicare alla prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello

stesso comune esibendo la patente per farvi annotare il mutamento.

Chiunque, avendo la materia disponibilità di un veicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

La pena di cui al precedente comma è ridotta di un terzo per chi guida motoveicoli della categoria A.

Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole i prescritti esami di cui al successivo articolo 85, guida senza essere munito della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 4.000 a lire 10.000.

Chiunque, munito di patente di guida o di permesso internazionale rilasciato da uno Stato estero, abbia stabilita la propria residenza in Italia è soggetto, se non abbia ottenuto una delle patenti previste dal presente articolo, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a lire 40.000.

Il titolare di patente di guida che omette di comunicare il trasferimento di residenza o il cambio di abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 4.000 a lire 10.000.

La patente è ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione, è inviata alla prefettura nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza ed è restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa".

(È approvato).

Il relatore, a nome del gruppo di lavoro, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-bis.

All'articolo 81 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale 15 giugno 1959, n. 393, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il terzo comma, è sostituito dai seguenti:

«L'accertamento delle condizioni psicofisiche, psicotecniche e attitudinali è effettuato

da commissioni mediche provinciali nei riguardi:

- a) dei mutilati minorati fisici;
- b) dei titolari di patente di categoria *C* o *D* per la guida di autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80;
- c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto e dall'ufficio provinciale della MCTC.

Avverso il giudizio della commissione medica provinciale è ammesso ricorso entro trenta giorni al ministro dei trasporti e della aviazione civile, il quale decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici delle ferrovie dello Stato.

Di tale parere il ministro dei trasporti si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi del dodicesimo comma, n. 1), del successivo articolo 91 ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Nel regolamento di esecuzione saranno stabiliti:

- a) i requisiti psicofisici, psicotecnici e attitudinali necessari per conseguire le patenti di guida, sia in relazione alle diverse patenti, sia in relazione alle diverse categorie e tipi di veicoli;
- b) le modalità di rilancio e i modelli dei certificati medici;
- c) le mutilazioni o minorazioni anatomiche e funzionali che non impediscono ai minorati e mutilati fisici il rilascio della patente per autoveicoli o motoveicoli delle categorie *A*, *B* ed *F* o per macchine agricole, carrelli, macchine operatrici;
- d) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche provinciali ».

DAL MASO, *Relatore*. Qui vi è da fare una osservazione. Siccome abbiamo introdotto il problema dei requisiti per la guida dei motoveicoli oltre i 350 cmc, io penso che alla lettera *b*) del terzo comma, dove è detto: « dei titolari di patente di categoria *C* o *D* », dovremmo aggiungere anche il riferimento alla patente di categoria *B* ed ai motoveicoli.

PRESIDENTE. Senza stabilire le categorie, possiamo dire: i titolari di patente per la guida di autoveicoli o motoveicoli, facendo riferimento al settimo comma dell'articolo 80, già approvato.

DAL MASO, *Relatore*. Sono d'accordo e presento un subemendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Il relatore, a nome del gruppo di lavoro, ha presentato il seguente emendamento all'articolo aggiuntivo *2-bis*:

Sostituire la lettera b) con la seguente:

« *b*) dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80; ».

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Accetto l'articolo aggiuntivo e l'emendamento ad esso proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore all'articolo aggiuntivo *2-bis* del gruppo di lavoro, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo *2-bis*, accettato dal Governo, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Il relatore, a nome del gruppo di lavoro, ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 2-ter.

L'articolo 86 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 86. — *Guida delle macchine agricole, carrelli e macchine operatrici*. — Per guidare macchine agricole, carrelli nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada, occorre aver ottenuto la patente della categoria *B*.

Con decreto del ministro dei trasporti e dell'aviazione civile saranno stabiliti i particolari tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al precedente comma, adattati per mutilati e minorati fisici in relazione alla loro infermità, che possono essere guidati con la patente di categoria *F*.

Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma precedente stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

Chiunque guida macchine agricole, carrelli o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito con le sanzioni previste dal tredicesimo comma dell'articolo 80 ».

ART. 2-*quater*.

All'articolo 87 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il quinto e l'ottavo comma sono abrogati.

Alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

« Chiunque, munito di patente di guida per motoveicoli e autoveicoli, guida senza i prescritti requisiti i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80 è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 40.000 ».

ART. 2-*quinquies*.

All'articolo 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B sono valide per anni 10; qualora siano rilasciate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ».

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« L'accertamento delle condizioni previste all'articolo 81, terzo comma, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80, deve essere effettuato ogni 2 anni ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La validità della patente può essere confermata da ogni prefettura; a tal fine occorre presentare un certificato medico, di data non anteriore a tre mesi e rilasciato da uno dei sanitari indicati nell'articolo 81, primo comma, dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Nel caso dell'articolo 80, quarto e settimo comma, la visita è effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 81, terzo comma ».

DAL MASO, *Relatore*. Rinuncio ad illustrarli.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Accetto questi articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiunto 2-*ter*, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-*quater*, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-*quinquies*, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 nel testo del disegno di legge:

ART. 3.

L'articolo 124 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 124. — *Guida degli autotreni, degli autosnodati e degli autoarticolati*. — Agli autotreni, agli autosnodati ed agli autoarticolati devono essere adibiti fin dall'inizio del viaggio due conducenti che possono avvicinarsi nella guida, ovvero un solo conducente, da sostituire con un altro conducente a partire dal 450° chilometro di percorso, quando la distanza da percorrere fra i due periodi consecutivi di riposo giornaliero del conducente supera i 450 chilometri e si tratti:

a) di trasporto di viaggiatori ed il peso complessivo a pieno carico del rimorchio o del semirimorchio o dell'elemento posteriore dell'autosnodato sia superiore a 50 quintali;

b) di trasporto di cose ed il peso complessivo a pieno carico del rimorchio o del semirimorchio o dell'elemento posteriore dello autosnodato sia superiore a 200 quintali.

Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000 ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) di trasporto di cose ed il peso complessivo a pieno carico dell'autotreno, dell'autoarticolato o dell'autosnodato sia superiore a 200 quintali ».

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Governo lo ritira.

PRESIDENTE. Il relatore, a nome del gruppo di lavoro, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

L'articolo 124 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 124. — *Guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose.* — Per limitare la durata della guida continua e giornaliera degli autoveicoli adibiti ai trasporti di persone o di cose, esclusi quelli indicati nell'articolo 4 del Regolamento comunitario n. 543 del 25 marzo 1969, si applicano le disposizioni del suddetto regolamento relative ai periodi di guida, ai periodi di riposo e di pausa e ai necessari controlli.

Agli autotreni, agli autosnodati ed agli autoarticolati devono essere adibiti fin dall'inizio del viaggio due conducenti che possano avvicinarsi nella guida, ovvero un solo conducente, da sostituire con un altro conducente a partire dal 450° chilometro di percorso, quando la distanza da percorrere fra i due periodi consecutivi di riposo giornaliero del conducente supera i 450 chilometri e si tratti:

a) di trasporto di viaggiatori ed il peso complessivo a pieno carico del rimorchio o del semirimorchio o dell'elemento posteriore dell'autoarticolato sia superiore a 50 quintali;

b) di trasporto di cose ed il peso complessivo a pieno carico dell'autotreno, dell'autosnodato o dell'autoarticolato sia superiore a 200 quintali.

Chiunque viola la disposizione del precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 15.000 a lire 50.000 ».

DAL MASO, *Relatore*. Rinuncio ad illustrarlo.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del gruppo di lavoro, sostitutivo dell'articolo 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il relatore, a nome del gruppo di lavoro, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, che raggruppa il testo degli articoli 7, 8 e 9 del disegno di legge:

ART. 3-bis.

L'articolo 127 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 127. — I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui agli articoli 14 e 15 del Regolamento CEE n. 543/1969 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui agli articoli 14 e 15 del suddetto Regolamento debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari della MCTC e dell'ispettorato del lavoro.

Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE numero 543/1969 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000.

Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio e della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo Regolamento CEE n. 543/1969 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000.

Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 10.000.

Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 20.000 salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della viola-

zione al pagamento della somma da questi dovuta.

L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel Regolamento CEE n. 543/69 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, la impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivolta dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

Qualora l'impresa di cui al comma precedente, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto.

Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti uffici MCTC ai sensi del terzo comma del presente articolo è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — direzione generale della MCTC — il quale decide entro 60 giorni. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi.

È conseguentemente abrogato l'articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 ».

DAL MASO, *Relatore*. Abbiamo approfittato di questa occasione per inserire nell'articolo 127 del codice della strada il testo degli articoli del regolamento comunitario richiesti dagli articoli 7, 8 e 9 del disegno di

legge, dato che la norma suddetta non aveva mai trovato pratica attuazione per ciò che riguarda i documenti di viaggio, di cui debbono essere muniti anche gli autobus non adibiti al pubblico servizio.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Governo accetta questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-bis del gruppo di lavoro, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 del disegno di legge:

ART. 4.

Ai conducenti degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone per la cui guida è richiesto, ai sensi dell'articolo 80 — comma settimo — il certificato di abilitazione professionale e che siano già in possesso della patente di guida prescritta alla data di entrata in vigore della presente legge, il certificato di abilitazione professionale viene rilasciato, a domanda, senza formalità di esami o particolari accertamenti; le modalità sono stabilite con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 80, ottavo comma. Con lo stesso o con altro decreto, il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile stabilisce i termini per la presentazione delle domande in modo da graduare nel tempo il rilascio dei certificati.

Le patenti di categorie A, B, C, D, E, F rilasciate sino alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide per la guida delle corrispondenti categorie di veicoli indicate nel secondo comma dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito con l'articolo 2 della presente legge.

Le patenti di cui al comma precedente sono sostituite con le patenti conformi alle nuove norme all'atto della conferma di validità di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, o in ogni altra occasione in cui si debba procedere alla sostituzione del documento.

Il relatore, a nome del gruppo di lavoro, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 4.

DAL MASO, *Relatore*. L'emendamento si giustifica con il fatto che il gruppo di lavoro

presenterà un articolo aggiuntivo, l'11-*quater*, recante a sua volta alcune norme transitorie per la disciplina della patente di guida.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 di cui il relatore ha chiesto la soppressione, consentente il Governo.

(È respinto).

L'articolo 4 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo 5 del disegno di legge e dell'annessa tabella.

ART. 5.

La tariffa di cui alla tabella I (conducenti di veicoli a motore) punto 2 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, si applica anche per l'esame relativo al conseguimento del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Il punto 2 della suddetta tabella è così modificato:

« Esame per le altre patenti di guida e per il certificato di abilitazione professionale (articoli 80, 85, 86, 89) ».

Con effetto dalla data prevista dal precedente articolo 4, primo comma, la distinzione fra patenti ad uso pubblico e privato per la guida di veicoli a motore è soppressa. Ogni qualvolta, nel testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, è usata la dizione « Patente di guida ad uso pubblico », essa deve intendersi come « certificato di abilitazione professionale ».

Con effetto dalla stessa data di cui al comma precedente, il numero 195 della tabella allegato A al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, è modificato nei punti 1), 2), 3) e 4) come segue:

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

N. ord.	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento
495	<p>Rilascio di patenti di abilitazione alla guida delle seguenti categorie di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore:</p> <p>1) Motoveicoli di peso a vuoto superiore a 4 quintali; autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non sia leggero ma che non ecceda il peso a vuoto del veicoli trainante e purché il totale dei pesi complessivi a pieno carico dei due veicoli non superi 35 quintali (articolo 80 testo unico 15 giugno 1959, n. 393, lettera B)</p> <p>- con certificato di abilitazione professionale</p> <p>- taxa annuale</p> <p>2) Autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero (lettera C succitato testo unico)</p> <p>- con certificato di abilitazione professionale</p> <p>- taxa annuale</p> <p>3) Autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero (lettera D succitato testo unico) con o senza certificato di abilitazione</p> <p>- taxa annuale</p> <p>4) Autoveicoli appartenenti alle categorie B, C o D per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato quando trainano un rimorchio che non rientra fra quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autosnodati purché il conducente sia già abilitato per autoveicoli appartenenti rispettivamente alle categorie C o D (lettera E succitato testo unico) con o senza certificato di abilitazione professionale</p> <p>- taxa annuale</p>	<p>6.000</p> <p>4.000</p> <p>la stessa taxa di cui sopra</p> <p>5.000</p> <p>4.000</p> <p>la stessa taxa di cui sopra</p> <p>4.000</p> <p>la stessa taxa di cui sopra</p> <p>4.000</p> <p>la stessa taxa di cui sopra</p>	<p>ordinario</p> <p>id.</p> <p>con marche</p> <p>ordinario</p> <p>id.</p> <p>con marche</p> <p>ordinario</p> <p>con marche</p> <p>ordinario</p> <p>con marche</p>
<p><i>Note:</i> La taxa di rilascio deve essere assolta mediante versamento in c/c postale intestato al competente ufficio del registro.</p> <p>La taxa annuale da assolversi mediante applicazione di marche sul documento, può essere corrisposta entro il mese di febbraio dell'anno in cui si riferisce, da coloro che sono in regola con il pagamento del tributo per l'anno precedente.</p> <p>La taxa annuale non è dovuta da chi non intende usufruire della patente durante l'anno. Le marche per la taxa annuale devono applicarsi sulle patenti di abilitazione ed annullarsi con bollo a calendario a cura dell'ufficio del registro, degli uffici postali e delle sedi provinciali degli uffici collettori e delle delegazioni dell'Automobile Club d'Italia.</p> <p>A decorrere dall'anno 1972 la taxa annuale deve essere corrisposta mediante apposite marche recanti l'anno di validità, da applicarsi sul documento e da annullarsi con la data a cura del titolare.</p>			

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

L'ultimo comma dell'articolo 5 e l'annessa tabella sono sostituiti come segue:

« Con effetto dalla stessa data di cui al comma precedente, il numero 115 della tariffa

annessa alle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 è modificato nei punti 1), 2), 3) e 4) come segue:

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

N. ord.	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento
115	<p>Rilascio di patenti di abilitazione alla guida delle seguenti categorie di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore:</p> <p>1) Motoveicoli di peso a vuoto superiore a 4 quintali; autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non sia leggero ma che non ecceda il peso a vuoto del veicolo trainante e purché il totale dei pesi complessivi a pieno carico dei due veicoli non superi 35 quintali (lettera B, articolo 80 testo unico 15 giugno 1959, n. 393)</p> <p>— con o senza certificato di abilitazione professionale</p> <p>— taxa annuale</p> <p>2) Autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero (lettera C, articolo 80 succitato testo unico)</p> <p>— con o senza certificato di abilitazione professionale</p> <p>— taxa annuale</p> <p>3) Autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero (lettera D, articolo 80 succitato testo unico)</p> <p>— con o senza certificato di abilitazione professionale</p> <p>— taxa annuale</p> <p>4) Autoveicoli appartenenti alle categorie B, C o D per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato quando trainano un rimorchio che non rientra fra quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autosnodati purché il conducente sia già abilitato per autoveicoli appartenenti rispettivamente alle categorie C o D (lettera E, articolo 80 succitato testo unico)</p> <p>— con o senza certificato di abilitazione professionale</p> <p>— taxa annuale</p>	<p>6.000</p> <p>la stessa taxa di cui sopra</p> <p>5.000</p> <p>la stessa taxa di cui sopra</p> <p>4.000</p> <p>la stessa taxa di cui sopra</p> <p>4.000</p> <p>la stessa taxa di cui sopra</p>	<p>ordinario con marche</p> <p>ordinario con marche</p> <p>ordinario con marche</p> <p>ordinario con marche</p>
<p><i>Note:</i> La taxa di rilascio deve essere assolta mediante versamento in c/c postale intestato al competente ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma.</p> <p>La taxa annuale da assolversi mediante applicazione di marche sul documento, può essere corrisposta, anziché entro il 31 gennaio dell'anno in cui si riferisce, entro il mese di febbraio da coloro che hanno corrisposto il tributo per l'anno precedente.</p> <p>La taxa annuale non è dovuta da chi non intende usufruire della patente durante l'anno.</p> <p>La taxa annuale si riscuote a mezzo di apposite marche recanti impresso l'anno di validità e che dovranno essere applicate sulla patente di guida ed annullate a cura del contribuente.</p> <p>Il certificato di abilitazione professionale non è soggetto al pagamento di alcuna taxa di concessione governativa.</p> <p>Per le tasse corrisposte per il periodo annuale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non è dovuta integrazione, né si fa luogo al rimborso delle eventuali differenze.</p>			

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

DAL MASO, *Relatore*. Praticamente l'emendamento del Governo — che recepisce il parere a suo tempo espresso dalla VI Commissione finanze e tesoro, modifica alcune voci della tabella. Non si tratta però di modificazioni sostanziali, e quindi lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo del quinto comma dell'articolo 5 e dell'annessa tabella, accettato dal relatore.

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modificazioni risultanti dall'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò in votazione direttamente in votazione, dopo averne data lettura:

ART. 6.

Gli articoli 5, 7 e 8 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, non si applicano al personale viaggiante adibito al trasporto di persone in servizio di linea il cui percorso supera i 50 chilometri.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui agli articoli 14 e 15 del Regolamento CEE n. 543/1969 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui agli articoli 14 e 15 del suddetto Regolamento debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari della MCTC e dell'ispettorato del lavoro.

Il relatore, a nome del gruppo di lavoro, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 7.

Avverto che la soppressione dell'articolo, così come quella dei successivi articoli 8 e 9, si rende necessaria a seguito dell'avvenuta approvazione dell'articolo aggiuntivo 3-bis, che ne ha riprodotto il testo.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, di cui il relatore ha chiesto la soppressione, accettata dal Governo.

(*È respinto*).

L'articolo 7 s'intende pertanto soppresso. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE numero 543/1969 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000.

Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo Regolamento CEE n. 543/1969 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000.

Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 10.000.

Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 20.000 salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

Il relatore, a nome del gruppo di lavoro, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 8.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8, di cui il relatore ha chiesto la soppressione, accettata dal Governo.

(*È respinto*).

L'articolo 8 s'intende pertanto soppresso.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel Regolamento CEE n. 543/69 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 50.000 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, la impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivolta dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

Qualora l'impresa di cui al comma precedente, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

La sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai commi precedenti, sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto.

Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti uffici MCTC ai sensi del terzo comma del presente articolo è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — direzione generale della MCTC — il quale decide entro 60 giorni. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi.

Il relatore, a nome del gruppo di lavoro, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 9.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.* Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9, di cui il relatore ha chiesto la soppressione, accettata dal Governo.

(È respinto).

L'articolo 9 s'intende pertanto soppresso. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

Le violazioni alle norme contenute negli articoli 8 e 9 della presente legge debbono essere contestate immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

Qualora la contestazione immediata non sia possibile l'accertamento delle infrazioni deve essere notificato entro 30 giorni.

L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine suddetto.

In ogni caso, copia del processo verbale deve essere trasmessa al competente ufficio MCTC ed all'ispettorato del lavoro competenti per territorio in relazione alla sede dell'impresa.

Qualora il titolo di abilitazione al trasporto cui l'infrazione si riferisce sia stato rilasciato da autorità diversa, la copia del verbale deve essere trasmessa anche a quest'ultima.

Il relatore, a nome del gruppo di lavoro, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 10.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.* Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 di cui il relatore ha chiesto la soppressione, accettata dal Governo.

(È respinto).

L'articolo 10 s'intende pertanto soppresso. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

Per le infrazioni previste dagli articoli 8 e seguenti della presente legge l'obbligato è tenuto a corrispondere, entro 15 giorni dalla contestazione o notifica, con effetto liberatorio, la somma di lire 2.000, di lire 3.000 o di lire

6.000, a seconda che il massimo della sanzione pecuniaria sia di lire 10.000, di lire 20.000 e di lire 50.000.

Qualora, per qualsiasi motivo il pagamento non avvenga immediatamente, l'obbligato può provvedervi anche a mezzo di versamento in conto corrente postale a favore dell'ufficio da cui dipende l'accertatore, che deve essergli all'uopo indicato.

Ove non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, copia del processo verbale deve essere inviata al prefetto competente per territorio in relazione alla sede dell'impresa, il quale, se ritiene fondato l'accertamento e sentiti gli interessati, ove questi ne facciano richiesta entro 15 giorni dalla contestazione o notifica, con ordinanza motivata, determina la somma dovuta per l'infrazione entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge, tenuto conto della gravità dell'infrazione e ingiunge al violatore ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente di versare alla direzione provinciale del tesoro insieme con le spese di notificazione la somma dovuta, entro 30 giorni dalla notificazione.

Copia dell'ordinanza del prefetto divenuta definitiva deve essere trasmessa alle amministrazioni indicate ai commi 4 e 5 dell'articolo precedente.

Il provento della oblazione di cui al primo comma del presente articolo e della somma stabilita dal prefetto è devoluto interamente allo Stato. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa gli interessati possono proporre, entro il termine prefisso per il pagamento, azione davanti al pretore del luogo in cui ha sede l'impresa.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di 20 giorni e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

La sentenza che decide la controversia è inappellabile e deve essere notificata alle amministrazioni indicate ai commi 4 e 5 dell'articolo 11.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

Il relatore a nome del gruppo di lavoro, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 11.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 di cui il relatore ha chiesto la soppressione, accettata dal Governo.

(È respinto).

L'articolo 11 s'intende pertanto soppresso. Il relatore, a nome del gruppo di lavoro, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-bis.

Le somme indicate nell'articolo 138, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la contravvenzione per la quale è stabilita la sola pena dell'ammenda fino a lire 10.000, 20.000, 40.000 e 50.000, sono elevate, rispettivamente, a lire 2.000, 5.000, 10.000 e 12.000 quando sia conducente di veicoli a motore, e a lire 1.000, 2.000, 4.000 e 6.000 negli altri casi.

Per le altre contravvenzioni indicate nel suddetto articolo 138, terzo comma, il contravventore è ammesso a pagare nei termini e con le modalità di cui al comma medesimo e al successivo quarto comma una somma corrispondente, rispettivamente, alla quarta parte e alla metà del massimo della pena stabilita per la contravvenzione stessa.

Analoga elevazione è stabilita per le medesime sanzioni pecuniarie depenalizzate ai sensi della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Se le sanzioni pecuniarie riguardano le infrazioni alle ordinanze adottate dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente

della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, intese a stabilire divieti o limitazioni di fermata o di sosta, o le infrazioni ai divieti di sosta previsti dall'articolo 115, il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta l'infrazione, la somma di lire 5.000.

In tutti i casi in cui la sanzione pecuniaria minima prevista dalle presenti norme è indicata in lire 10.000 e la massima in non meno di lire 40.000, la sanzione pecuniaria minima è elevata a lire 15.000.

DAL MASO, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo, al primo e secondo comma, dispone un aumento della misura delle sanzioni.

Il terzo comma prevede poi una elevazione analoga a quella del secondo comma per le sanzioni pecuniarie depenalizzate ai sensi della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Al quarto comma si è infine stabilito l'ammontare di cinquemila lire sia per il divieto di fermata sia per quello di sosta, in quanto è difficile distinguere in pratica tra le due ipotesi.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Accetto l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 11-bis, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il relatore, a nome del gruppo di lavoro, ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 11-bis aggiungere il seguente:

ART. 11-ter.

Il termine di trenta giorni stabilito dall'articolo 141, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, entro il quale debbono essere notificati al trasgressore gli estremi dell'accertamento dell'infrazione non contestata immediatamente, è elevato a giorni 90. Analoga elevazione è stabilita per il termine previsto dall'articolo 7 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

DAL MASO, *Relatore*. Questo articolo aggiuntivo eleva da trenta giorni a novanta il termine per la notifica delle contravvenzioni non immediatamente contestate.

A titolo informativo faccio presente che la commissione interministeriale che sta esaminando le modifiche da apportare al codice, pur

essendo d'accordo di aumentare il suddetto termine, vuole limitare l'aumento a quarantacinque giorni; a me sembra troppo poco.

MARZOTTO CAOTORTA. Lasciamo i novanta giorni.

KORACH. Le grandi città, pur con l'impiego di centri meccanografici, non sono in grado di effettuare le notifiche nei termini attuali, per cui è opportuno portarli a novanta giorni.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Governo accetta l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11-ter, di cui ho dato precedentemente lettura, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il relatore, a nome del gruppo di lavoro, presentato il seguente articolo aggiuntivo:
Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:

ART. 11-quater.

(Disposizioni transitorie per la disciplina delle patenti di guida).

Ai conducenti degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone per la cui guida è richiesto, ai sensi dell'articolo 80 - nono comma del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo 2 della presente legge - il certificato di abilitazione professionale e che siano già in possesso della patente di guida prescritta alla data di entrata in vigore della presente legge, il certificato di abilitazione professionale viene rilasciato, a domanda, senza formalità di esami e particolari accertamenti; le modalità sono stabilite con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 80, ottavo comma, nel testo sostituito dall'articolo 2 della presente legge.

Con lo stesso o con altro decreto, il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile stabilisce i termini per la presentazione delle domande in modo da graduare nel tempo il rilascio dei certificati.

I titolari di patenti delle categorie B, C, D cre alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto anni 21, possono, fino ad un anno dopo la suddetta data, guidare gli autoveicoli di cui all'articolo 80 settimo comma, senza essere sottoposti all'accertamento di cui all'articolo 81, terzo comma, lettera b).

L'accertamento delle caratteristiche previste dall'articolo 80 per le autovetture e gli autoveicoli già immatricolati alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che saranno immatricolati entro un anno dalla suddetta data è effettuato in base al quoziente fra la potenza massima e il peso complessivo indicati nella carta di circolazione.

I valori limite indicati negli articoli 79 e 80 sono sostituiti dal quoziente 100 CV/tonn. calcolato in base al criterio di cui al precedente comma.

Le patenti di categoria *A, B, C, D, E, F*, rilasciate sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono valide per la guida delle corrispondenti categorie di veicoli indicate nel secondo comma dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito con l'articolo 2 della presente legge.

Le patenti di cui al comma precedente sono sostituite con le patenti conformi alle nuove norme all'atto della conferma di validità di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, o in ogni altra occasione in cui si debba procedere alla sostituzione del documento.

DAL MASO, *Relatore*. Si tratta di disposizioni transitorie che riproducono sostanzialmente il contenuto dell'articolo 4 del disegno di legge, che abbiamo soppresso.

Poiché all'articolo 2 abbiamo approvato la tara del veicolo superiore a 130 CV/tonn. e la velocità superiore a 180 chilometri all'ora, e pertanto non abbiamo preso in considerazione le categorie intermedie, in questo articolo aggiuntivo abbiamo stabilito il quoziente di 100 CV/tonn., altrimenti avremmo dovuto formularlo nel seguente modo: « I valori limite indicati negli articoli 79 e 80 sono sostituiti, rispettivamente, dai quozienti e calcolati in base al criterio di cui al precedente comma ».

KORACH. Occorre aggiungere un comma per i titolari di patente della categoria *A*.

SPINELLI. Per l'accertamento delle caratteristiche bisogna fare riferimento anche ai motoveicoli.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore, a nome del gruppo di lavoro, ha presentato i seguenti emendamenti all'articolo aggiuntivo 11-*quater*:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« I titolari di patente della categoria *A* e i titolari di patenti delle categorie *B, C, D*, che

alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto i 21 anni, possono, fino ad un anno dopo la suddetta data, guidare, rispettivamente, i motoveicoli e gli autoveicoli di cui all'articolo 80, comma settimo, nel testo sostituito dall'articolo 2 della presente legge, senza essere sottoposti all'accertamento di cui all'articolo 81, terzo comma, lettera *b*) »;

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

« L'accertamento delle caratteristiche previste dall'articolo 80 per i motoveicoli già immatricolati alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che saranno immatricolati entro un anno dalla suddetta data è effettuato in base alla cilindrata indicata nella carta di circolazione ».

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Accetto questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del terzo comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al terzo comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 11-*quater* con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Poiché all'articolo 12 del disegno di legge non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

DAL MASO, *Relatore*. Propongo il seguente nuovo titolo del disegno di legge: « Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento CEE n. 543 del 25 marzo 1969 ».

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1973

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato:

Disegno di legge: « Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal re-

golamento CEE n. 543 del 25 marzo 1969 (1717) »:

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Amodio, Baldassari, Ballarin, Bargellini, Becciu, Belci, Bodrito, Bogi, Canestrari, Carri, Ceravolo, Ciacci, Dal Maso, Di Leo, Fioriello, Foscarini, Korach, Mancini Antonio, Marocco, Marzotto Caotorta, Merli, Piccinelli, Pisanu, Pumilia, Russo Ferdinando, Scipioni e Spinelli.

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO